

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.P.S.C

### COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Massi Dr. Franco, – Componenti; – Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VULLO SALVATORE SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/BENEVENTO DEL 17.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### ORDINANZA

- 1) **RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATESE/FOGGIA DEL 2.2.2008 DEL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Cm. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008)

La C.G.F, esaminato il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), visto l’articolo 34, comma 4, C.G.S., manda gli atti alla Procura Federale affinché venga acquisito ogni utile elemento informativo in ordine a quanto accaduto presso il campo di calcio comunale di Scafati il 2 febbraio 2008, con particolare riferimento all’asserito furto di tutte le tessere ed i documenti d’identità ad eccezione della tessera federale relativa al calciatore Tempesta Leonardo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LECCO/NOVARA DEL 10.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA, PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR.), INFLITTA AL CALCIATORE BRIOSCHI EMANUELE SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

La C.G.F in accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona, annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 28 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete